

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXI SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 246 del 3 giugno 2008

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - “Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5”.


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Baiardini Paolo	X		16 - Masci Luigi	X	
2 - Bottini Lamberto	X		17 - Melasecche Germini Enrico		X
3 - Bracco Fabrizio Felice		X	18 - Modena Fiammetta	X	
4 - Brega Eros	X		19 - Nevi Raffaele	X	
5 - Carpinelli Roberto	X		20 - Riommi Vincenzo	X	
6 - Cintioli Giancarlo	X		21 - Ronca Enzo	X	
7 - De Sio Alfredo	X		22 - Rosi Maurizio	X	
8 - Dottorini Olivier Bruno	X		23 - Rossi Gianluca	X	
9 - Fronduti Armando	X		24 - Santi Alfredo	X	
10 - Gilioni Mara	X		25 - Sebastiani Enrico	X	
11 - Girolamini Ada	X		26 - Tippolotti Mauro	X	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	X		27 - Tomassoni Franco	X	
13 - Lorenzetti Maria Rita	X		28 - Tracchegiani Aldo	X	
14 - Lupini Pavilio	X		29 - Vinti Stefano	X	
15 - Mantovani Massimo	X		30 - Zaffini Francesco	X	

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Eros BREGA – Giovanni Andrea LIGNANI
MARCHESANI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 246 DEL 3 GIUGNO 2008

LEGGE REGIONALE - “Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 12.5.2008, concernente: “Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24.12.2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008) e ulteriore modificazione della legge regionale 24.9.2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale)”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 14.5.2008 e assegnato per competenza, in sede redigente, alla I Commissione Consiliare permanente in pari data (ATTO N. 1240);

ATTESO che il suddetto disegno di legge, a norma di quanto previsto dall’art. 28, comma 2 del Regolamento interno, è stato esaminato dalla I Commissione Consiliare in sede referente e viene rimesso al Consiglio secondo il procedimento ordinario;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Consigliere Gianluca Rossi e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 1240/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

ATTESO conseguentemente che il titolo della legge risulta integrato;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;



VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2007, n. 24;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2008, n. 5;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

a) con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n. 10 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 28 Consiglieri presenti e votanti


DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Misure di razionalizzazione in materia di Comunità montane in attuazione dei principi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008) e ulteriori modificazioni alle leggi regionali 24 settembre 2003, n. 18, 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5”, composta di n. 7 articoli nel testo che segue:

Art.1

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r.
18/2003)

1. L'articolo 13 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale), è sostituito dal seguente:



“Art. 13

(Presidente della Comunità montana)

1. Il Presidente della Comunità montana è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio della Comunità montana tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti alla Comunità stessa.”.

Art. 2

(Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 18/2003)

1. L’articolo 14 della l.r. 18/2003, è sostituito dal seguente:

“Art. 14

(Giunta della Comunità montana)

1. La Giunta della Comunità montana è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a tre, scelti tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti.

2. La Giunta è eletta dal Consiglio della Comunità montana su proposta del Presidente con le modalità previste dallo Statuto.”.

Art. 3


(Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 18/2003)

1. L’articolo 16 della l.r. 18/2003, è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Indennità)

1. Il Presidente della Comunità montana, eletto tra i Sindaci o gli Assessori dei Comuni aderenti alla Comunità montana stessa, ai sensi dell’articolo 13, ha diritto a



percepire esclusivamente l'indennità di funzione spettantegli in quanto Sindaco o Assessore. Allo stesso può essere riconosciuta una indennità, a carico della Comunità montana, in misura pari alla differenza tra l'indennità spettante in quanto Sindaco o Assessore e quella spettante per la carica di Presidente della Comunità montana, calcolata ai sensi dell'articolo 82, comma 8, lettera c) del d.lgs. 267/2000, così come sostituito dall'articolo 2, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


2. Gli Assessori della Giunta della Comunità montana eletti con le modalità di cui all'articolo 14, hanno diritto a percepire esclusivamente l'indennità spettante loro in quanto Sindaci o Assessori dei rispettivi Comuni.

3. I componenti degli organi della Comunità montana hanno diritto a fruire di permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela in base alla vigente normativa statale in materia di "status di amministratori."

Art. 4

(Modificazione all'articolo 17-bis della l.r. 24/2007)

1. Il comma 6 dell'articolo 17-bis della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela



dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142), così come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5, è sostituito dal seguente:

“6. Il compenso spettante al Commissario straordinario grava sul bilancio della Comunità montana commissariata ed è pari alla misura massima del cinquanta per cento dell'indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione montana della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, lettera c) del d.lgs. 267/2000, così come sostituito dall'articolo 2, comma 25 della l. 244/2007.”.

Art. 5


(Modificazione all'articolo 1 della l.r.
5/2008)

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e spese), è abrogato.

Art. 6

(Misure di razionalizzazione in materia di
Comunità montane)

1. La Regione con la presente legge e con l'attuazione delle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, concorre agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, in modo da ridurre, a regime, la spesa corrente per il funzionamento delle Comunità montane.



2. La Regione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 17 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le norme di cui al comma 1, dispone:


- a) la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
- b) la riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle Comunità montane;
- c) la riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle Comunità montane.

Art. 7

(Norme transitorie)

1. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 modificata ed integrata dalle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, al Presidente della Comunità montana, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta una indennità di funzione nella misura massima del cinquanta per cento dell'indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione montana della Comunità montana, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'articolo 2, comma 25 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 modificata ed integrata dalle leggi regionali 23 luglio 2007, n. 24 e 26 marzo 2008, n. 5, ai componenti della Giunta della Comunità montana, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento




all'indennità di funzione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1 della l.r. 18/2003 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

- b) *con distinta votazione che ha registrato n. 18 voti favorevoli e n. 10 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 28 Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'Estensore

Stefanella Cutini


*Il Responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni*

*Consiliari Permanenti
Rosanna Montanucci*
